

**E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO
DELL'ESERCIZIO 2001**

U S C I T E		PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1ª nota variazione	aggiornato	
1 PRESTAZIONI		0	641.956	99.660
-assegno straordinario a sostegno del reddito.....			641.956	99.660
2 TRASFERIMENTI PASSIVI		0	20.516	20.097
-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....			20.380	19.962
-Istituto italiano di medicina sociale.....			136	135
componenti finanziarie di parte corrente.....		0	662.472	119.757
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE		0	239.690	289.602
- per la gestione ordinaria.....			232.460	288.644
- per l'erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito...			7.230	958
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS		0	350.158	20.793
-al FPLD, per contribuzione figurativa.....			350.158	20.793
5 ONERI TRIBUTARI.....			7.230	10.587
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI				
-per contributi ordinari.....			0	0
7 ATTRIBUZIONE RISCOLO PASSIVO FINALE				
-per contributo straordinario.....			0	13.380
componenti economiche.....		0	597.078	334.362
TOTALE DELLE USCITE.....		0	1.259.550	454.119
8 AVANZO DELL'ESERCIZIO.....		0	10.008.300	9.894.402
TOTALE A PAREGGIO.....		0	11.267.850	10.348.521

ALLEGATI

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2001		Consuntivo 2001				
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2000 (4)	più: rateo al 31.12.2001 (5)	meno:risconto al 31.12.2001 (6)	TOTALE (dato economico)
Contributo ordinario.....	-	19.321.000.000	17.102.235.859	0	2.183.598.000	0	19.285.833.859
Contributo straordinario.....	-	1.257.000.000	220.732.714	0	0	25.908.160	194.824.554
Contributo copertura figurativa...	-	678.000.000	40.260.000	0	0	0	40.260.000
TOTALE	0	21.256.000.000	17.363.228.573	0	2.183.598.000	25.908.160	19.520.918.413

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2001 il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda l'evoluzione legislativa si ricorda l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che ha previsto, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di regolamenti che, in via sperimentale, definissero misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. A tal proposito si è definita la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 27 novembre 1997 n. 477 (*Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni*) ha definito i principi e i criteri affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione", e ha riservato ai contratti collettivi nazionali l'individuazione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione dei fondi.

Con il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto da FEDERCASSE con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo*", al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("*esuberanti*") nell'ambito e in connessione col processo di ristrutturazione e di riorganizzazione o di situazioni di crisi del settore del Credito cooperativo.

In attuazione della previsione dell'art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, con il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000 n. 157 (*Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo*), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi, del Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito cooperativo uno strumento di supporto che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*".

I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Alle riunioni del comitato amministratore del Fondo partecipa il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale dell'Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello provinciale, regionale, interregionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- in via straordinaria:

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, di sospensione temporanea dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa come stabilito dall'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi così come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli stessi non spettano i trattamenti di famiglia né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Al riguardo si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende che applicano i contratti collettivi del

credito cooperativo, che siano ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, lettera c) del Regolamento e decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Il Fondo, oltre a realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, ha lo scopo di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori contribuendo, tra l'altro, al finanziamento di "programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale.

Le condizioni di accesso sono quelle previste dall'art. 7 del Regolamento e cioè che le aziende espletino le procedure contrattuali previste per i processi che modifichino le condizioni di lavoro del personale e che le procedure si concludano con un accordo aziendale.

Le richieste non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi e il Comitato Amministratore esaminerà le domande di accesso alle prestazioni concernenti i "Programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale" con periodicità trimestrale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il criterio per stabilire la misura dell'intervento, previsto dall'art. 9, del decreto n. 157/2000, è stato integrato dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore, che ha disciplinato l'accesso agli interventi formativi che saranno determinati in misura non superiore all'ammontare del contributo ordinario (0,50 per cento) complessivamente versato al Fondo dalle aziende di credito cooperativo nello stesso periodo di riferimento e nei trimestri precedenti, al netto delle spese per oneri di gestione e di amministrazione del Fondo.

Qualora nello stesso trimestre vengano presentate richieste di prestazioni ex art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 e punto 2, la disponibilità, detratte le spese di gestione, è ripartita:

- 2/3 per soddisfare le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2;
- 1/3 per soddisfare le prestazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1.

Le richieste che dovessero essere accolte soltanto parzialmente per mancanza di disponibilità, se confermate dall'azienda saranno esaminate nel trimestre successivo; mentre ulteriori richieste di aziende che hanno già avuto accesso alle prestazioni formative saranno prese in esame solo dopo aver esaminato quelle avanzate dalle aziende che ancora non hanno fruito di interventi formativi.

La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione.

Dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario*, dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori con lo stesso criterio di ripartizione stabilito per lo 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto, altresì, un *contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria erogata, in caso di esodo agevolato, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione figurativa.

L'onere degli assegni straordinari è a totale carico delle aziende da cui dipendevano i lavoratori interessati all'esodo.

Qualora il datore di lavoro non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario per i lavoratori ammessi all'agevolazione all'esodo, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè l'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 %).

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la

cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione ed è utile per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il Fondo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.